CAMERA DEI DEPUTATI N. 2437

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati SCRICCIOLO, LORETI, FORTUNA, BERTOLDI

Presentata il 5 giugno 1965

Modifiche alla legge 19 luglio 1962, n. 959 e inquadramento tra il personale non di ruolo degli assunti come straordinari nell'Amministrazione finanziaria dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959, prevede che l'Amministrazione finanziaria possa procedere all'assunzione di personale straordinario per periodi non eccedenti 90 giorni, al fine di sopperire a particolari esigenze di servizio.

In pratica è stato rilevato che le esigenze dell'Amministrazione non sono d'ordine contingente, considerato che specialmente gli uffici del nord lamentano una cronica deficienza di personale in tutti i rami dell'Amministrazione finanziaria: tale è il caso delle dogane, il cui personale è costretto ad un regime di super lavoro estenuante; tale è il caso del Catasto, arretrato con le volture di vari anni; tale è il caso delle Imposte Dirette, ecc.

Proprio per tale motivo l'Amministrazione finanziaria si trova nella pratica impossibilità di privarsi del personale assunto in virtù del citato articolo 24, col risultato che ad ogni scadenza si pone il problema del rinnovo del rapporto di lavoro nei confronti del personale straordinario.

Però la precarietà stessa del rapporto d'impiego, vincolato alla cessazione di diritto dal servizio al compimento del periodo di 90 giorni, fa sì che il personale migliore trovi più idonee sistemazioni, e l'Amministrazione debba periodicamente rinnovare il personale straordinario, con l'evidente danno di perdere unità di personale già addestrato, ad ogni scadenza.

Appare quindi opportuno procedere *una tantum* alla sistemazione del personale straordinario inquadrandolo tra il personale non di ruolo, previsto dalla legge 4 febbraio 1937, n. 100, sopprimendo nel contempo la disposizione di cui all'articolo 24 citato che ha creato una vera e propria forma di bracciantato nella Amministrazione statale.

La copertura dell'onere è assicurata dal trasferimento delle somme già stanziate in bilancio per l'applicazione dell'articolo 24, ai capitoli di spesa relativi al personale non di ruolo.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale straordinario, assunto in applicazione dell'articolo 24

della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data medesima, e che abbia prestato lodevole impiego, è inquadrato con la qualifica di diurnista nelle categorie terza e quarta del personale non di ruolo previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, a seconda delle mansioni per le quali il personale stesso era stato assunto.

ART. 2.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge sarà provveduto, per l'esercizio corrente, mediante riduzione delle disponibilità esistenti sui capitoli di spesa relativi all'assunzione di personale straordinario prevista dall'articolo 24 della legge 19 luglio 1962, n. 959.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.